

Famiglia. Possibile ipotecare i beni conferiti anche a fronte di obbligazioni assunte da un coniuge nell'ambito dell'attività lavorativa o imprenditoriale

Fondo attaccabile per debiti d'impresa

Selene Pascasi

»»» I beni conferiti al fondo patrimoniale, poiché destinati ai bisogni familiari, non sono assoggettabili a iscrizione d'ipoteca da parte di terzi, a meno che il creditore non agisca per soddisfare crediti derivanti dal mancato pagamento, da parte del coniuge, di debiti contratti per esigenze di famiglia. Lo ribadisce la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 434 del 28 aprile 2016 (presidente ed estensore Buccarella).

Il caso nasce dall'impugnazione avanzata dal creditore di una coppia - titolare di un fondo patrimoniale - contro la decisione assunta in primo grado, con cui il tribunale aveva ritenuto pignorabili i beni conferiti solo in relazione al mancato pagamento del canone Tv e della tassa di possesso auto, e non anche delle altre pretese tributarie (contravvenzioni, omesso versamento di Iva, Irpef e contributi Inail e Inps). Tutti crediti che, secondo il giudice di primo grado, non erano esigibili nei confronti del fondo, poiché contratti per necessità estranee ai bisogni familiari e connessi con l'attività d'impresa svolta dal coniuge.

Ma il creditore propone appello sostenendo che il debito tributario, gravando sul nucleo familiare, afferisce ai suoi bisogni. La corte d'appello concorda: il giudice di primo grado, spiega, nell'applicare l'articolo 170 del Codice civile ed escludere che il credito fosse legato a motivi familiari, si discosta dalla tesi prevalente per cui il fatto che l'obbligazione sia sorta a seguito del mancato pagamento di imposte e contributi inerenti l'attività imprenditoriale del consorte non lo rende di per sé estraneo ai bisogni di famiglia.

Il tribunale, quindi, si sarebbe dovuto attenere al principio per cui il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo se «correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari». Nozione, puntualizza la corte, che comprende non solo le esigenze «volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia ma an-

che quelle destinate a potenziare le capacità lavorative di uno dei coniugi, eventualmente imprenditoriali».

Il criterio identificativo dei crediti, dunque, non sta «nella natura delle obbligazioni» ma - come marcato il 14 marzo 2016 dal Tribunale di Como - nella relazione esistente tra il fatto che le genera e i bisogni familiari. Così, ogni attività, professionale o imprenditoriale, potrà dirsi tesa a soddisfare tali esigenze, salvo che non siano voluttuarie o meramente speculative («e non poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare»).

Per la Cassazione, allora, si riterranno contratti per esigenze familiari, sia i debiti tributari per esercizio di attività imprenditoriale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti (3738/15) o per attività d'impresa (23876/15) sia gli oneri condominiali per un bene conferito al fondo (23163/14).

Per queste ragioni, conclude la corte d'appello pugliese, anche le spese sostenute per potenziare la capacità lavorativa del coniuge o «i risparmi conseguiti omettendo di pagare i dovuti imposte e contributi, anche di derivazione imprenditoriale, danno luogo a debiti contratti per i bisogni familiari».

